

Libri di testo per l'a.s. 2013/2014

Il MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, con la [nota 378/2013](#) ha emanato le **indicazioni operative** relative all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/14.

I contenuti

1. La nota nel **richiamare** integralmente le **disposizioni** della circolare n. 16/2009, fa le seguenti **precisazioni**:

- Le **adozioni** dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella **seconda decade di maggio** per tutti gli ordini e gradi di scuola
- le **istituzioni scolastiche paritarie** possono adottare le medesime modalità di adozione dei testi scolastici delle scuole statali
- **Per l'a.s. 2013/14 si deve fare riferimento alla vigente normativa**, art. 5 della Legge 169/08, che stabilisce la cadenza quinquennale per l'adozione dei libri di testo per la scuola primaria e sessennale per la secondaria di I e II grado "salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici". Infatti, a **parere del MIUR**, l'abrogazione a partire dal 1° settembre 2013 del citato art. 5, sancito dall'art. 11 comma 2 del Decreto Legge 179/12 (convertito nella Legge 221/12) e tenuto conto che le adozioni sono effettuate dai collegi dei docenti entro la seconda decade di maggio 2013, **comporterebbe la non applicabilità dell'effetto abrogativo per l'a.s. 2013/14**. Pertanto, ordinariamente, per l'anno scolastico 2013-2014 **la dotazione libraria già in uso nelle scuole, deve rimanere invariata**.
- Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. L. 179/09 le **nuove disposizioni** che riguardano l'adozione dei libri in formato totalmente digitale o misto (*formato cartaceo-contenuti digitali integrativi*, oppure *contenuti digitali-contenuti digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete* anche in modo disgiunto) **si applicano a partire dall'a.s. 2014/15**. In ogni caso il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale richiede preliminarmente l'adozione di uno specifico decreto ministeriale.
- Riguardo al **primo ciclo di istruzione**, l'art. 5 del DM 16/11/2012 con il quale sono state adottate le nuove "Indicazioni nazionali per il curriculum", prevede che "che l'editoria scolastica adegui i libri di testo (...) a partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015"
- Riguardo alla **religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione**, l'adozione dei libri di testo deve tener conto della progressiva applicazione, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2013/14, delle specifiche "Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione" emanate con DPR 20 agosto 2012. I testi per essere adottati devono essere provvisti del "nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell'allegato all'intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012"
- "I dirigenti scolastici dovranno richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentirne, agli **alunni non vedenti o ipovedenti** frequentanti la propria scuola, la disponibilità per l'inizio delle lezioni."

2. Con **un decreto ministeriale** saranno definiti i **prezzi** di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e i **tetti di spesa** per la dotazione libraria della secondaria di I e II GRADO. In ogni caso i tetti di spesa subiranno **aumenti contenuti** entro il tasso di inflazione.

La **delibera del collegio dei docenti** relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e **limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa**, al **controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile**, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

3. La nota del MIUR rischia di accrescere la **confusione** su una materia particolarmente sensibile e delicata. In particolare le **indicazioni relative alla decorrenza dell'abrogazione dell'art. 5 della Legge 169/08 sono palesemente contraddittorie**. Infatti, **da un lato**, si afferma che per l'**adozione dei libri di testo** per l'a.s. 2013/14 tale norma è ancora in **vigore**, **dall'altro**, si stabilisce, invece, che è **immediatamente applicabile** il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile della delibera del collegio dei docenti da parte dei revisori dei conti. Tutto ciò è in **contraddizione** con il citato art. 5, che prevede che il Dirigente scolastico vigili affinché le delibere siano conformi alle disposizioni vigenti, e con l'art. 11 comma 1 del D.L. 179/12 che fissa all'anno scolastico 2014/15 l'avvio delle nuove modalità di controllo successivo. **Delle due l'una: o l'art. 5 è vigente per adozione e vigilanza oppure non è in vigore né per l'una che per l'altra.**

4. Da segnalare inoltre i **problemi** relativi all'applicazione dell'art. 15 della Legge 133/08 così come modificato dal Decreto Legge 179/12. Infatti, da un lato, il comma 1 stabilisce che "Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, **gratuitamente o dietro pagamento** a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente", dall'altro, il nuovo comma 3 bis prevede che la scuola "assicura alle famiglie i contenuti digitali (...) **CON ONERI A LORO CARICO**" mentre il nuovo comma 3 ter afferma che "la scuola assicura la **disponibilità dei supporti necessari alla fruizione dei contenuti digitali** (...) su richiesta delle famiglie e **CON ONERI A CARICO DELLE STESSE** (...).

Ciò rende difficile capire se la **gratuità totale o parziale dei libri di testo** per il primo ciclo e per il primo biennio della secondaria di II grado, prevista da norme tuttora in vigore, sia prevista o meno e come venga concretamente garantita.